

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, con decorrenza 1/12/2014, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 52 rate.

Dopo aver presentato reclamo all'intermediario, in data 09/01/2020, parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.047,34 (somma al netto di € 2.131,12 già rimborsati), di cui: € 1.237,71 a titolo di "commissioni finanziatore", € 470,01 a titolo di "commissioni intermediazione", € 340,00 a titolo di "spese d'istruttoria", € 144,92 a titolo di "commissioni finanziatore per gestione pratica", € 575,77 a titolo di "commissioni intermediazione per gestione pratica", € 1.410,49 a titolo di "spese rischio credito"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della rata n. 52: - ha svolto considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e sulla sua non applicabilità a livello nazionale; - ha sostenuto la piena trasparenza della documentazione contrattuale rispetto ai costi del finanziamento ed alla loro natura; - ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni finanziatore, di quelle intermediario e delle spese d'istruttoria; - le restanti commissioni, di natura ricorrente, sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo con criterio del *pro*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*rata temporis* lineare, come previsto dalle clausole contrattuali, nel dettaglio: € 721,48 a titolo di commissioni finanziatore e intermediario per gestione pratica, € 1.409,64 a titolo di 'costo servizio ente previdenziale'; - ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione alla commissione intermediazione per istruttoria; - ha eccepito che il premio assicurativo non è stato sostenuto dal ricorrente; - ha dato atto di aver rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, la somma di euro 360,00 a titolo di ristoro delle spese d'istruttoria calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare; - ha dichiarato che avrebbe provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di € 20 a titolo di spese di pratica.

Alla luce di tali considerazioni, l'intermediario ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che sia respinta la domanda con riferimento ai quei costi di natura preliminare che il resistente ha versato a terzi e che non sono più nella sua disponibilità.

Nelle repliche, parte ricorrente, dopo aver confermato la ricezione della somma di € 360,00, ha svolto una serie di considerazioni circa il superamento della distinzione tra costi preliminari e ricorrenti e sul diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito col criterio del *pro rata temporis* per tutte le commissioni.

Nelle controrepliche del 18/5/2020 l'intermediario ripotandosi a quanto già controdedotto ha respinto le argomentazioni di cui alle repliche fatte pervenire dal ricorrente e ha sostanzialmente ribadito le richieste di rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto del contratto e del modulo SECCI, sottoscritti in data 7/11/2014, da cui si rileva che il TAN è pari al 6,34% e sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Dalla documentazione agli atti e, in particolare, sulla base del conteggio estintivo prodotto, risulta che il prestito è stato estinto dopo 52 rate sulle 120 complessive.

Risulta un abbuono per interessi di € 2.420,31 (a fronte di € 7.027,81 totali) ed abbuoni di € 721,48 e € 1.409,64 rispettivamente a titolo di "commissioni gestione pratica" e di "commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio".

Sebbene nelle controdeduzioni l'intermediario abbia dichiarato che avrebbe corrisposto alla ricorrente la somma di € 20, a titolo di spese della procedura ABF, occorre rilevare come, al momento della decisione, non consti evidenza di tale rimborso, né lo stesso è stato confermato dalla parte ricorrente.

Dunque, dal complessivo esame della documentazione istruttoria è pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto e che, pertanto, il ricorso debba ritenersi meritevole di trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, la quale ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi) stabilendo che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Relativamente al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo



equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle "commissioni finanziatore per la gestione pratica", "commissioni intermediario per la gestione pratica", "commissione gestione interna rischio credito" e alle "spese d'istruttoria" sono da considerarsi di natura *recurring* e, dunque, retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, diversamente i costi di cui alle clausole relative alle "commissioni finanziatore" e "commissioni intermediario del credito" sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento ed in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, nonché in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle eventuali restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,44%

  

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni finanziatore				2.184,20	Upfront	34,44%	752,22		752,22
Commissioni intermediario credito				829,44	Upfront	34,44%	285,65		285,65
Commissioni finanziatore gestione				255,74	Recurring	56,67%	144,92		144,92
Commissioni intermediario credito gestione				1.016,06	Recurring	56,67%	575,77	721,48	-145,71
Commissione interna gestione rischio credito				2.488,32	Recurring	56,67%	1.410,05	1.409,64	0,41
Spese d'istruttoria				600,00	Recurring	56,67%	340,00	360,00	-20,00
<b>Totale</b>				7.373,76					1.017,49

L'importo come sopra calcolato di € 1.017,49 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.047,34.

Tale differenza è dovuta al fatto che questi ha richiesto il rimborso di tutte le commissioni facendo riferimento al criterio del *pro rata temporis* lineare.

Da ultimo, per quanto attiene alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.017,49, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA